CAMERA DEI DEPUTATI N. 2362-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **MONTINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DE GASPERI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO

(SCELBA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE

(VANONI)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI

(MALVESTITI)

E COL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

(SPATARO)

nella seduta del 29 novembre 1951

Convenzione relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le due stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia, e relativo allegato, conclusa a Roma, il 29 gennaio 1951

Presentata alla Presidenza il 5 marzo 1952

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I rapporti di sorveglianza e di dogana nelle due stazioni di frontiera di Modane e Ventimiglia erano in qualche modo regolati da una Convenzione risalente al 20 febbraio 1879, da un Accordo complementare (*Avenant*) del 13 febbraio 1931, e soprattutto da una prassi che veniva applicata di comune accordo nelle due stazioni dalle rispettive Amministrazioni italiana e francese.

Si rendeva però necessaria una regolamentazione aggiornata, ed è questa che si intende raggiungere col disegno di legge sottoposto alla vostra approvazione, la quale dovrebbe

appunto decidere la ratifica della Convenzione relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le due stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia, e relativo allegato, conclusa a Roma il 29 gennaio 1951.

L'articolo 1 della Convenzione riconosce che a Modane è stabilita una stazione comune alle due Amministrazioni ferroviarie italiana e francese e dove sono installati i servizi di dogana e di polizia, di poste, telegrafi e telefoni dei due Paesi.

Il servizio tecnico di tale stazione è fatto dal personale e sotto la Direzione della « Societé Nationale des Chemins de fer français ».

L'articolo 25 riconosce che a Ventimiglia è stabilita allo stesso modo una stazione comune alle due Amministrazioni e che il servizio tecnico di tale stazione è fatto dal personale e sotto la direzione dell'Amministrazione delle ferrovie italiane.

Tutte le disposizioni contenute negli articoli che seguono l'articolo 1, fino al 25, riguardano appunto la stazione di Modane, mentre quelli successivi all'articolo 25 riguardano la stazione di Ventimiglia.

Gli articoli 29 e 30 contengono disposizioni comuni alle due stazioni.

In modo particolare l'articolo 30, come è stato osservato, riconosce una facoltà nuova agli spedizionieri operanti alle due stazioni, assicurando una perfetta uguaglianza di diritti. Gli spedizionieri infatti di ciascun Paese possono operare negli uffici dell'altro indifferentemente, purché, bene inteso, osservino le rispettive leggi e regolamenti. È previsto che in ciascuna dogana il numero degli spedizionieri dell'altro Paese non può superare quello dei nazionali.

La regolamentazione contenuta in questo articolo costituisce una parità che torna a vantaggio degli spedizionieri italiani, la cui posizione era prima meno favorevole.

La nuova Convenzione lascia alle singole Amministrazioni la facoltà di prendere accordi applicativi per tutto quanto riguarda l'esercizio delle stazioni e dei tronchi ferroviari di confine.

L'apertura e l'uso dei locali adibiti ai servizi di ciascun Paese alle due stazioni, così come, la sorveglianza sui locali stessi, sono regolati e ordinati esclusivamente dalla autorità del Paese a cui i locali servono (articolo 5).

Norme tecniche sono dettate dalla Convenzione per quanto riguarda le zone di azione della dogana e della polizia rispettiva dei due Paesi, nonché per tutte le altre materie che regolano rapporti specifici, quali quelli di polizia (diritto di arresto), esercizi di funzioni, uso di telefono, telegrafo, ecc. .

La durata della Convenzione è stabilita dall'articolo 31 in anni 5 dal giorno dello scambio delle ratifiche e rimarrà in vigore anche dopo tale data fino a che uno dei due Governi non abbia notificato con preavviso, di 6 mesi, l'intenzione di farne cessare gli effetti.

In sostanza la Convenzione viene a regolare una serie di rapporti che la esperienza ha già resi normali e perciò è naturale raccomandarne l'approvazione.

MONTINI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le due stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia, e relativo allegato conclusa a Roma il 29 gennaio 1951.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.